



TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice, dott. Marco Zinna,

Letti gli atti della procedura n. 36/2026 R.G. P.U. per l'omologa di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss. CCI promossa in data 10/3/2026 da

Barca di Carta s.a.s., con sede a Pisa in Via U. Della Faggiola n. 35, in persona del legale rappresentante, Sig.ra Barbara Bertini, nata a Cecina (LI) il 28/02/1969 e residente a _____, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Cristina Polimeno presso il cui studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliata in Pisa in Via C. Ridolfi n. 6 ed alla p.e.c. cristina.polimeno@pct.pecopen.it,

così come corredata dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

Rilevato che, ad un vaglio preliminare, la proposta risulta ammissibile, in quanto:

- la proposta appare idonea a consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale svolta dal debitore;
- il debitore ha allegato alla domanda la documentazione di cui agli artt. 75 e 76 CCII;
- il debitore presenta requisiti dimensionali che non eccedono i limiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), nn. 1, 2, e 3, CCII;
- il debitore non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- l'OCC ha attestato che non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

Visto l'art. 78 CCII;

Ritenuto pertanto di dover disporre la convocazione delle parti in udienza;

Visti gli artt. 127 e 127-ter c.p.c., come introdotti dal d.lgs. n. 149/2022;

Ritenuto che l'udienza non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice e che può pertanto essere sostituita dal deposito di note scritte;

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di concordato minore;

DISPONE che il Gestore comunichi a ciascun creditore la proposta unitamente al presente decreto;

DISPONE che, a cura Gestore, la proposta e il decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, nel registro delle

imprese;

DISPONE che a cura del Gestore della crisi si provveda all'esecuzione delle formalità di trascrizione del presente decreto presso gli uffici competenti con riferimento ai beni immobili e ai beni mobili registrati dei quali nella proposta sia prevista la cessione o l'affidamento a terzi;

ASSEGNA ai creditori termine di 30 giorni a decorrere dalla comunicazione del presente decreto per trasmettere al Gestore, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, co. 1-ter, d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con indicazione dell'indirizzo PEC o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che, in difetto di tale indicazione, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

INVITA il Gestore a riferire, decorso il termine di cui al paragrafo precedente, in ordine all'esito della votazione sulla proposta e alle eventuali contestazioni avanzate dai creditori nei confronti della stessa;

Conferma che, fino alla definitività dell'omologazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite sul patrimonio del debitore azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

Conferma nella qualità di Commissario Giudiziale, perché svolga le funzioni di Gestore fino all'omologa, la Dott.ssa Francesca Cavaliere.

Dispone che il Commissario, secondo quanto previsto dall'art. 105 CCII, rediga una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la depositi in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori, trasmettendone copia al pubblico ministero; il Commissario comunicherà senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni;

Dispone che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza e da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), assegnando alle parti termine perentorio fino al 17/9/2026 per il deposito delle predette note.

Avvisa le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

Segnala alle parti che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto possono presentare istanza di trattazione orale.

Riserva la decisione ovvero l'adozione di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito delle note.

Pisa, 14/05/2026

Il Giudice
dott. Marco Zinna



TRIBUNALE DI PISA
PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

EX ARTT. 74 E SS. D. LGS. 14/2019

(CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA)

Formulata dalla sig.ra Barbara Bertini, nata a Cecina (LI) il 28/02/1969 e residente a [redacted] (BRTBBR71T53B950R) in proprio ed in qualità di socio accomandatario e rappresentante dell'impresa Barca di Carta s.a.s., con sede a Pisa in via U. Della Faggiola 35/B P.I. 01986930509 n. REA PI 171365, costituita il 25/11/2010.

Advisor legale: avv. Cristina Polimeno del Foro di Pisa, eleggendo domicilio presso il suo studio sito a Pisa in via C. Ridolfi 6, e-mail c.polimeno@studiopolimenobianchi.it pec cristina.polimeno@pct.pecopen.it.

Advisor contabile: Dott.ssa Sara Giusti appartenente all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa, con studio in Pisa, Via Vittorio Frascani 24, e-mail sara.giusti@ttvr.ir pec saragiusti@pec.odcecpisa.it

Sommario

I. L'origine del sovraindebitamento della sig.ra Bertini e il ricorso alla presente procedura **2**

Piano **6**

ALTERNATIVA LIQUIDATORIA..... **6**

BERTINI BARBARA **7**



BARCA DI CARTA S.A.S	8
Fondo rischi su crediti assistiti da garanzia statale.....	10
<i>II. La sussistenza dei presupposti per l'accesso alla presente procedura e l'insussistenza di condizioni di inammissibilità della domanda.....</i>	10
<i>III. I debiti della sig.ra Bertini e della Barca di Carta s.a.s.</i>	13
<i>IV. I beni della sig.ra Bertini Barbara e di Barca di Carta s.a.s.: beni immobili, mobili e situazione reddituale</i>	13
a) Barca di Carta	13
b) Bertini Barbara.....	14
c) Le spese necessarie al mantenimento della ricorrente e della sua famiglia.....	15
CONSIDERAZIONI GIURIDICHE	18
Conclusioni	20

I. L'origine del sovraindebitamento della sig.ra Bertini e il ricorso alla presente procedura

La sig.ra Barbara Bertini deposita il presente piano in proprio ed in qualità di socio accomandatario e rappresentante dell'impresa Barca di Carta s.a.s., con sede a Pisa in via U. Della Faggiola 35/B P.I. 01986930509 n. REA PI 171365, costituita il 25/11/2010.



La sig.ra Bertini è nata a Cecina (LI) il 28/02/1969 e residente a Cecina (LI) (BRTBBR71T53B950R) ha rilevato una attività di libreria con compravendita del 21/02/2011. Acquisiva inoltre la qualifica di agente di commercio, rilevando la posizione di agente di zona per Pisa e provincia per conto di Giulio Einaudi Editore.

L'investimento dell'acquisto veniva sostenuto mediante un prestito personale fornito alla sig.ra Bertini dalla Banca Popolare di Lajatico (con il padre, poi venuto a mancare nel 2022, a farle da garante) e un finanziamento della socia accomandante di € 20.000.

Sia il finanziamento bancario che quello della socia accomandante venivano estinti negli anni successivi.

L'attività procedeva senza particolari problemi, finché sig.ra Bertini non iniziava ad avere problemi di salute, a partire dal 2017.

Nel 2019, veniva sottoposta a un intervento specifico.

Nel gennaio del 2020 veniva diagnosticato il tumore che causava due interventi nei primi sei mesi del 2020 (uno a gennaio ed il secondo a giugno), estremamente gravi ed invasivi.

Nel 2021 la sig.ra Bertini iniziava ad accusare nuovi malesseri,



Nel gennaio e febbraio del 2024 vi sono stati due importanti e gravi interventi chirurgici _____, che hanno causato lo spostamento di un essenziale intervento a _____.

Tutti questi problemi di salute, susseguitisi dal 2017 ad oggi ed implicanti ricorrenti assenze lavorative, costringevano la sig.ra Bertini in un primo momento a chiudere frequentemente il negozio, mentre in un secondo momento assumeva come dipendente il marito sig. _____, il che ha comportato un vertiginoso aggravarsi della spirale debitoria a causa dell'aumento della contribuzione previdenziale, e conseguentemente di tutta la posizione debitoria nei confronti dell'erario.

A ciò deve aggiungersi la pessima congiuntura economica per le librerie in Italia, strozzate da un lato dalla crisi economica e dall'altro dall'emergere delle grandi compagnie internazionali di vendita online, senza dimenticare la pandemia Covid-19 che negli anni 2020 e 2021 ha ulteriormente aggravato la situazione.

Nel 2021 la sig.ra Bertini ha cambiato sede della libreria, non potendo più sostenere l'esoso affitto della sede di via san Frediano a Pisa, spostandosi in via della Faggiola, dove paga un canone molto inferiore ma subisce la criticità di non trovarsi in una via di passaggio.

Nel 2023 ha inserito nella rivendita del negozio (seppure non come attività principale) anche articoli librari, stampe e grafiche d'epoca, nonché qualche esemplare di oggettistica "vintage". Questo le ha consentito di differenziare l'offerta per sopperire alla crisi del mercato editoriale e di avvicinarsi agli interessi dell'utenza di passaggio nella zona di via della Faggiola a Pisa, che si trova a pochi passi da Piazza dei Miracoli e dunque può attingere a un'utenza di turisti.



L'origine del sovraindebitamento personale della sig.ra Bertini va anch'esso ricondotta esclusivamente alla crisi dell'impresa Barca di Carta s.a.s., come risulta evidente anche dalla natura dei debiti cui non riesce a fare fronte.

Nell'ultimo anno si sono susseguite numerose azioni esecutive mobiliari presso terzi da parte dell'Erario, che hanno inevitabilmente aggravato la situazione dell'odierna istante, la quale non dispone di alcun patrimonio oltre i redditi prodotti dalla propria attività commerciale.

Gli introiti del negozio non le consentono di far fronte alla sua ingente situazione debitoria attraverso semplici piani di rientro o accordi diversi di pagamento con i singoli creditori, soprattutto in ragione del fatto che la maggiore esposizione debitoria è maturata nei confronti dell'Erario.

Ciò - unitamente alla prostrazione fisica e mentale in cui è, infine, venuta a trovarsi, che peggiora di giorno in giorno - ha determinato la ricorrente a richiedere l'accesso alla procedura di Concordato Minore di cui agli artt. 74 e ss. del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (di seguito, per brevità, anche solo "CCII").

La sig.ra Bertini ha chiesto già nel luglio del 2024 all'O.C.C. istituito presso la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, la nomina del professionista facente funzioni di Gestore della Crisi ex art. 15, c. 9, Legge 3/2012 e l'Organismo ha accolto la sua istanza.

La Proposta di Concordato Minore che la sig.ra Bertini intende sottoporre ai propri creditori in estrema sintesi prevede:



Piano

Al presente ricorso si allega il business plan relativo alle annualità 2026-2031, predisposto quale strumento fondamentale per il risanamento dell'esposizione debitoria della società Barca di Carta s.a.s. e della socia accomandataria, sig.ra Bertini Barbara, rimandando integralmente al suo contenuto per le strategie adottate e le assunzioni relative alla generazione dei flussi di cassa necessari al conseguimento del risanamento.

Di seguito si riepiloga la proposta concordataria.

Attivo disponibile generato dai flussi di cassa della continuità aziendale

- € 86.874,04 (flussi 2026-2031);
- Totale debitoria complessiva 680.169,53 distinta in 57,14 % per Barca di Carta e 42,86 % per Bertini Barbara.

ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Come anticipato, la Sig.ra Barbara Bertini è proprietaria della quota 2000/6000 di nuda proprietà dell'abitazione dei genitori, ereditata

nell'ottobre del 2022. L'immobile sito in Cecina (LI) in via Pasubio 38, è composto da un appartamento di circa 100 mq e un garage annesso al piano terra di 24 mq. Su tale immobile, la madre della Sig. ra Bertini esercita il diritto di abitazione, ereditato in qualità di coniuge del marito defunto. Ai fini della presente richiesta di accesso alla procedura in epigrafe, l'immobile è stato oggetto di perizia per stimare il più probabile valore di mercato. La valutazione condotta dall'agenzia immobiliare, ha stimato il valore dell'immobile per la piena proprietà in € 214.000 ma considerato che il



bene è gravato da diritto di usufrutto, il valore della nuda proprietà deve intendersi ridotto di almeno il 30% rispetto al valore della piena proprietà.

Nella valutazione dell'alternativa liquidatoria, prevedendo almeno un ribasso d'asta del valore del 25%, è ragionevole presumere che il valore della quota della Sig. ra Bertini ammonti a € 37.500. Oltre alla quota, la Sig. ra possiede una Fiat Multipli 2008 diesel dal valore desumibile dal mercato di € 2.450.

Nell'ipotesi liquidatoria quindi, l'attivo liquidabile sarebbe destinato alla copertura delle spese di procedura prededucibili, al privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c. e al fondo rischi per i privilegi di cui all'art. 9 D. Lgs. 31 marzo 1998, n.123 (garanzie statali), quest'ultimo nella misura del 61,27 % del debito. Pertanto, in osservanza a quanto disposto dal co. 2 dell'art. 75 del CCII, nella proposta concordataria si propone il pagamento dei già menzionati creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione.

La proposta prevede la suddivisione dei creditori in classi, per i quali si prevedono le seguenti percentuali di soddisfacimento:

BERTINI BARBARA

BERTINI BARBARA			
CLASSE	TIPOLOGIA	IMPORTO	% SODDISFAZIONE
1	Predeuzioni		
	OCC	3.101,76 €	100%
	Fondo rischi	2.000,00 €	
2	Privilegio art. 2751 bis n.2		
	Advisor contabile	457,94 €	100%
	Advisor legale	978,03 €	
3	Amministrazione finanziaria - enti previdenziali - enti locali_interamente incapianti		
	Amministrazione finanziaria - enti previdenziali	226.569,22 €	4%
	Fondo sanzioni ADE	5.397,90 €	
4	Chirografi ab originem		
	AGOS	13.574,92 €	3%
	BPM	7.345,97 €	
	LAJATICO	10.140,11 €	
	MPS	2.288,00 €	
	INPS	2.281,36 €	
	AG. ENTRATE RISCO	28.624,24 €	
	REGINE TOSCANA	19,17 €	
	SEPI	710,50 €	
5	Chirografari (in qualità di fideiussore)		
	BPM (MUTUO COVID) Nr. Rapporto 04922591	5.150,16 €	3%
	BPM FIDO	768,14 €	
	BANCA LAJATICO finanziamento 1011342	5.773,64 €	

BARCA DI CARTA S.A.S

BARCA DI CARTA S.A.S.			
CLASSE	TIPOLOGIA	IMPORTO	% SODDISFAZIONE
1	Predeuzioni		
	OCC	6.380,83 €	100%
	Fondo rischi	2.000,00 €	
2	Privilegio art. 2751 bis n.2		
	Advisor contabile	942,06 €	100%
	Advisor legale	2.011,97 €	
Avv. Palladini	702,72 €		
3	Fondo garanzie statali privilegio di cui all'art. 9 D. Lgs. 31 marzo 1998, n.123		
	BPM (MUTUO COVID) Nr. Rapporto 04922591	20.600,63 €	63,92%
	Lajatico finanziamento 1009869	21.400,65 €	
	Lajatico finanziamento 1011342	23.094,57 €	
4	Amministrazione finanziaria - enti previdenziali - enti locali		
	Amministrazione finanziaria - enti previdenziali	277.885,18 €	4%
	Fondo sanzioni ADE	427,80 €	
5	Chirografi ab originem		
	AG. ENTRATE RISCO	15.341,19 €	3,00%
	SEPI	30,00 €	
	TRIMARCHI	10.000,00 €	
FORNITORE TTVR SRL	5.494,27 €		
6	Chirografari garantiti da terzi		
	BPM (MUTUO COVID) Nr. Rapporto 04922591	26.547,20 €	3,00%
	BPM FIDO fideiussione Barbara	791,90 €	
	LAJATICO finanziamento 1009869	22.062,53 €	
	LAJATICO finanziamento 1011342	29.761,05 €	



Fondo rischi su crediti assistiti da garanzia statale

Ai sensi e per gli effetti della lettera p-bis) co.1 art. 87 CCII, nell'ambito della presente proposta di concordato in continuità è stato costituito un apposito fondo rischi con riferimento ai crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia statale.

Il fondo è stato determinato considerando la differenza tra:

- l'importo complessivo delle garanzie rilasciate dallo Stato;
- l'ammontare che si prevede di corrispondere agli istituti di credito collocati nella classe dei creditori chirografari, con riferimento ai medesimi crediti non ancora escussi.

In base a tale previsione, i creditori titolari di crediti di finanziamento assistiti da garanzia statale conseguiranno una soddisfazione pari al 65% dell'ammontare complessivo del loro credito.

II. La sussistenza dei presupposti per l'accesso alla presente procedura e l'insussistenza di condizioni di inammissibilità della domanda

L'impresa e la sig.ra Bertini si trovano in situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. D) del d.lgs. 14/2019, (stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile o certa l'insolvenza in quanto il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni).

Non sussistono le cause ostative di cui all'art. 77 CCII, in particolare

a) la ricorrente non presenta i requisiti dimensionali che eccedano i limiti di cui all'art. 2 c. 1 lett. D) n. 1- 2-3;



b) non ha mai beneficiato dell'esdebitazione né vi ha fatto ricorso negli ultimi 5 anni;

c) non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

d) ha prodotto e produrrà documentazione idonea a fornire una ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale e a tal fine allega:

- situazioni economiche di dettaglio dell'ultimo triennio;
- i libri giornale;
- i registri IVA;
- le dichiarazioni dei redditi;
- le dichiarazioni IRAP;
- le dichiarazioni annuali IVA.

Allega anche:

- una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria elaborata dalla dott.ssa Giusti;
- uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività della società Barca di Carta s.a.s.;
- l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

Come richiesto, detti elenchi riportano l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali.



Si produce infine una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94 c. 2 CCII compiuti dalla ricorrente nel quinquennio anteriore alla presente domanda.

L'ammissibilità della procedura di concordato minore sussiste anche se vi si inseriranno sia i debiti della ditta Barca di Carta che i debiti personali della sig.ra Bertini.

Come si evincerà dall'esame della documentazione e della situazione debitoria, infatti, anche i debiti personali della sig.ra Bertini sono tutti inerenti all'attività imprenditoriale. Solo una minima parte (€ 15.000 circa di prestito ottenuto dalla società Agos) sono di natura consumeristica.

La circostanza che l'istante intenda unitariamente definire la propria posizione debitoria che deriva sia da debiti personali sia da debiti di natura non consumeristica non osta all'ammissione alla procedura, atteso che gli artt. 74 co. 1 e 2 co. 1 lett. c) fanno riferimento unicamente alla tipologia del singolo debitore (qualificato nel caso di specie come "altro debitore" e non come "consumatore").

Questa interpretazione appare conforme sia al principio costituzionale di ragionevole durata del processo (v. art. 111 co. II Cost.) sia a quello generale di ragionevolezza sia infine alla indicazione contenuta nell'art. 24 della direttiva UE 1023/2019 e nel considerando n. 84 della stessa ove si raccomanda (sia pure ai fini della esdebitazione) la trattazione in un'unica procedura della ristrutturazione dei debiti aventi natura personale e professionale (in proposito va notato che varie decisioni di merito hanno ammesso la definizione dei debiti c.d. promiscui nell'ambito di un'unica procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore: cfr. Trib. Reggio Emilia 13-2-2023; Trib. Napoli Nord 12-11-2022; Trib. Reggio Emilia 20-10-2022; Cass. 1-2-2016 n. 1869) e da ultimo Trib.



Mantova 27 febbraio 2023), rilevandosi che una soluzione diversa comporterebbe un allungamento dei tempi di definizione processuale, un aggravio delle pendenze giudiziarie e determinerebbe un ingiustificato aumento di costi sia per la debitrice che per i creditori.

III. I debiti della sig.ra Bertini e della Barca di Carta s.a.s.

Si riassumono nel seguente schema le posizioni debitorie maturate a carico dell'istante.

BERTINI BARBARA			
AGOS	finanziamento 68349427		13.574,92 €
BPM			7.345,97 €
LAJATICO	finanziamento 1015349		10.140,11 €
MPS			2.288,00 €
REGIONE TOSCANA	priv		492,90 €
	chiro		19,17 €
SEPI	priv		1.787,72 €
	chiro		710,50 €
INPS	grado 1		39.996,41 €
	grado 8		2.281,36 €
	chiro		2.281,36 €
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	grado 1		62.419,49 €
	grado 8		8.150,09 €
	grado 18		99.166,76 €
	grado 20		499,49 €
	chiro		28.624,24 €
AGENZIA ENTRATE	grado 18		11.775,00 €
TOTALE			291.553,49 €

Si aggiunga che anche Agenzia delle Entrate - Riscossione ha promosso nei confronti della ricorrente diverse esecuzioni presso terzi.

IV. I beni della sig.ra Bertini Barbara e di Barca di Carta s.a.s.: beni immobili, mobili e situazione reddituale

a) Barca di Carta



L'impresa Barca di Carta non è titolare di beni mobili o immobili. La situazione reddituale si può evincere dal seguente prospetto, nonché dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi che si allegano. Si allega inoltre un prospetto comparato dei ricavi di Barca di Carta nel triennio 2021- 2023

periodo imposta	2022	2023	2024
RG34	59.175	57.222	46.122
RICAVI	133.305	112.248	90.322

b) Bertini Barbara

I redditi della sig.ra Bertini si possono verificare dal seguente prospetto, e si allegano inoltre le ultime tre dichiarazioni dei redditi.

periodo imposta	2022	2023	2024
RN1 COMPLESSIVO	56.216,00	54.361	43.816

La sig.ra Bertini è inoltre proprietaria di una quota di nuda proprietà dell'abitazione dei genitori, ereditata dopo la morte del padre nell'ottobre del



2022. È evidente come questa proprietà non sia liquidabile, essendo abitata dalla madre e comunque posseduta dall'istante solo per una quota (2000/6000).

L'abitazione si trova a Cecina, in via Pasubio 38 e consta di appartamento di circa 100 mq e garage annesso al piano terra di 24 mq.

Infine, dalla visura PRA si evince che l'istante è intestataria di veicolo multiuso Fiat (Fiat Multipla), utilizzato principalmente per le consegne a domicilio di libri ai clienti o trasbordo di merci, acquistato ed immatricolato nel 2008. Tale veicolo, sia per il km percorsi che per lo stato della carrozzeria, si ritiene di valore commerciale prossimo allo zero.

Il nucleo familiare è composto, oltre che dall'istante, anche dal marito

Nel reddito familiare si annovera anche la pensione Inps del sig. _____, il cui importo netto è di circa 810 euro per 13 mensilità.

La sig.ra Bertini (ed il marito) non possiedono risparmi, liquidità né investimenti, e non vantano crediti verso terzi.

c) Le spese necessarie al mantenimento della ricorrente e della sua famiglia

Si è già detto che la sig.ra Bertini vive a Pisa in via U. Della Faggiola con il marito _____, in un immobile in affitto. I coniugi non hanno figli.

Il marito è titolare di di pensione Inps dell'importo netto mensile di € 810,00 circa.

Per il mantenimento suo e della sua famiglia la sig.ra Bertini ritiene di necessitare di € 18.395 l'anno (€ 1533,00 mensili) così determinate:



<u>USCITE CORRENTI BARBARA E</u> <u>NUCLEO FAMILIARE</u>	
ASSICURAZIONE	590
CIBO	3.600
MEDICINE	960
BENZINA	960
AFFITTO	9.600
BOLLO AUTO	285
VARIE	400
UTENZE	2.000
TOT.	18.395

Alle spese familiari parteciperò anche _____, nato a _____, per spirito di liberalità derivante da ragioni affettive che lo legano ai sig.ri Bertini e _____

Si evidenzia come il fabbisogno mensile per mantenimento del nucleo familiare del ricorrente sopra indicato sia comunque inferiore alla spesa media mensile _____



delle famiglie italiane di analoga composizione stimata dall'Istat per il 2023 (ultima disponibile: doc. xx). In proposito si ricorda che il Trib. Torino, con pronuncia del 24/02/2022, ha stabilito che si può prendere in considerazione il parametro ISTAT relativo alla spesa mensile al fine di valutare la congruità delle spese rappresentative di un sobrio *menage* familiare ovvero voci di spesa indispensabili e necessarie alla vita quotidiana in misura contenuta e senza inserire voci di consumo voluttuarie o superflue.

Quindi, pur non essendo necessario, dal raffronto con il parametro ISTAT risulta che le uscite familiari sono ben al di sotto della media prevista dai parametri ISTAT, e, dunque, si può affermare la contenutezza e congruità delle spese documentate.

* * *

Alla luce di quanto sin qui esposto, emerge che la sig.ra Bertini e la Barca di Carta s.a.s. si trovano in un conclamato stato di crisi in quanto le entrate sono inadeguate a fronteggiare le obbligazioni precedentemente assunte, quindi la ricorrente si trova nell'oggettiva impossibilità di onorare integralmente gli impegni finanziari esistenti.

Ad ogni modo, se da un lato, le entrate non sono attualmente adeguate a sanare ogni pregresso debito, dall'altra parte nell'allegata relazione sono analizzati e valutati i risultati prospettici attesi dalla prosecuzione dell'attività.

Al riguardo si richiama interamente il business plan redatto dalla dott.ssa Sara Giusti e allegato al doc. XX



CONSIDERAZIONI GIURIDICHE

Nell'ipotesi liquidatoria, l'attivo liquidabile sarebbe destinato alla copertura delle spese di procedura prededucibili, al privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c. e al fondo rischi per i privilegi di cui all'art. 9 D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (garanzie statali), quest'ultimo nella misura del 61,27 % del debito, in osservanza a quanto disposto dal co. 2 dell'art. 75 del CCII, nella proposta concordataria si propone il pagamento dei già menzionati creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione.

Dunque, considerando che la convenienza del piano rispetto alla liquidazione va valutata analizzando sia la misura che i tempi obiettivamente prevedibili per il pagamento o soddisfacimento dei creditori, si ritiene che la proposta di concordato minore, se confrontata alla liquidazione concorsuale e dagli ipotetici esiti delle eventuali esecuzioni singole. Sarebbe comunque più vantaggiosa sia per i creditori privilegiati sia per gli altri creditori chirografari.

Difatti qualsiasi procedura esecutiva non sarebbe idonea a soddisfare i creditori in modo migliorativo rispetto alla presente proposta.

Quanto alla fattibilità del piano si rileva che analizzando il prospetto della situazione contabile l'attività lavorativa è attiva e dinamica, pertanto con la prosecuzione dell'attività di impresa la sig.ra Bertini potrà confidare su positivi flussi di cassa che renderanno possibile l'esecuzione del piano dei pagamenti di cui alla presente proposta di concordato minore., pur tenendo conto delle variabili ed incertezze connesse al rischio di ogni attività imprenditoriale.

L'esborso mensile previsto dal piano assicurerebbe un giusto temperamento tra il soddisfacimento delle ragioni dei creditori (consentendo loro di recuperare



parzialmente il proprio credito) e dell'esigenza di consentire alla sig.ra Bertini di vivere in modo dignitoso.

In definitiva, si può ragionevolmente ritenere che il piano di rientro sia sostenibile e fattibile e che i creditori possano essere soddisfatti per una percentuale maggiore a quella che si otterrebbe in caso di procedura esecutiva o liquidazione, consentendo parimenti alla sig.ra Bertini di continuare a produrre un reddito da lavoro senza il quale rischierebbe di precipitare in una condizione di effettiva ed irreparabile situazione di dissesto economico oltre che di ulteriore sofferenza emotiva.

Raggiungimento della maggioranza per l'approvazione del concordato minore

La maggior parte dei debiti inclusi nel piano ha natura fiscale e contributiva.

In merito al c.d. *cram down* fiscale l'art. 80 comma 3 CCII afferma che: "*(...) il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 comma 1 e anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria*".

Vista l'utilità, correttezza ed equilibrio della proposta si confida nel voto favorevole da parte di tutti i creditori.

Ad ogni modo (si veda ad es. Trib. Pistoia 08/02/2021) si ritiene che il concordato minore (all'epoca accordo di composizione) possa essere omologato non solo con l'adesione forzosa, ma anche con applicazione analogica del *cram down* ai creditori contributivi.



Difatti il Tribunale può omologare il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie al ricorrere di due condizioni:

1. Che la mancata adesione sia determinante per il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 70 comma 1 delle adesioni alla proposta di concordato minore formulata dal debitore, e dunque il Giudice è tenuto a verificare che l'accordo sarebbe stato approvato con la suddetta maggioranza qualificata, se l'adesione fosse pervenuta (c.d. rilevanza della mancata adesione);
2. Che dalla relazione del gestore della crisi risulti che la proposta di concordato minore è conveniente per l'amministrazione finanziaria o per l'ente gestore di forme di previdenza o assistenza obbligatoria rispetto all'alternativa liquidatoria (c.d. convenienza della proposta).

In caso di mancata adesione degli Enti pubblici titolari dei crediti spetterà dunque al Giudice valutare, anche in base alla relazione dell'OCC, non solo la legittimità del trattamento che la proposta riserva ai creditori pubblici, ma anche la convenienza rispetto alla presumibile soddisfazione che essi avrebbero in caso di liquidazione del patrimonio.

Conclusioni

La ricorrente sig.ra Bertini Barbara, versando in una condizione di oggettivo sovraindebitamento, considerato che la proposta formulata soddisfa i requisiti previsti della normativa prevista dal D.lgs 14/2019, considerato che la proposta di concordato minore è idonea alla migliore soddisfazione del ceto creditorio, avendo allo stesso tempo di offrire a sé stesso una possibilità di azzeramento del debito.



Chiede

Che l'Ill.mo Tribunale di Pisa:

- Dichiarare l'apertura della procedura con decreto non soggetto a reclamo, disponendo la comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori della presente proposta e del decreto, ai sensi dell'art. 78, comma 1, D.lgs 14/2019;
- Disponga la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Pisa ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. A) D.lgs 14/2019;
- Assegni ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire all'OCC, a mezzo di pec o altro servizio elettronico certificato, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni ai sensi dell'art. 78, comma 2 lett c) D.lgs 14/2019;
- Disponga, ai sensi dell'art. 78 c.2 lett d) D.lgs 14/2019, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e pertanto, sussistendo i presupposti ex art 78 comma 2 bis, richiede che la nomina del Commissario Giudiziale possibilmente confermando la dottoressa Francesca Cavaliere per economicità della procedura;

ALLEGATI:

- a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA



- concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
 - c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
 - d) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
 - e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.
 - f) Impegno
 - g) Impegno
 - h) Perizia Immobile

Con osservanza.

Pisa, 24 febbraio 2026

Avv. Cristina Polimeno

Firmato digitalmente
da CRISTINA
POLIMENO
C: IT